

Allegato "A" al rep.n. 55.667/17982

REGOLAMENTO ASSEMBLEARE

BRUNELLO CUCINELLI S.P.A.

Capo Primo - Disposizioni Preliminari

Articolo 1

Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'Assemblea ordinaria e straordinaria di BRUNELLO CUCINELLI S.p.A., con sede in Corciano (PG), frazione Solomeo (di seguito, la "**Società**"). Per quanto qui non espressamente disciplinato, si intendono richiamate le norme dello statuto vigente riguardanti l'Assemblea della Società che, in caso di contrasto rispetto alle disposizioni contenute nel presente regolamento, prevalgono su queste ultime.

Articolo 2

Il presente regolamento è a disposizione degli azionisti e di coloro che sono legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto presso la sede sociale della Società, sul sito internet della stessa e presso i luoghi in cui si svolgono le adunanze assembleari.

Capo Secondo - Della Costituzione dell'Assemblea

Articolo 3

Possono intervenire in Assemblea coloro che hanno diritto di parteciparvi in base alla legge e allo statuto (di seguito, i "**Legittimati all'Intervento**"). È possibile intervenire a mezzo rappresentante a

norma di legge e di statuto. Gli azionisti hanno facoltà di notificare alla Società la delega per la partecipazione in Assemblea mediante trasmissione della stessa all'indirizzo di posta elettronica indicato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

In ogni caso la persona che interviene all'Assemblea in proprio o per delega deve farsi identificare mediante presentazione di un documento a tal fine idoneo, anche per quanto riguarda i poteri spettanti in eventuale rappresentanza di persona giuridica.

Articolo 4

Allo svolgimento dei lavori possono inoltre assistere, quali semplici uditori senza diritto di voto e di intervento, dipendenti della Società e altre persone (di seguito gli "**Invitati**"), purché invitati dal Presidente dell'Assemblea.

Assistono inoltre all'Assemblea senza poter prendere la parola, i commessi e gli eventuali scrutatori non soci per lo svolgimento delle funzioni previste dai successivi articoli del presente Regolamento.

Di regola il Presidente del Consiglio di Amministrazione ammette la presenza, in qualità di Invitati, di esperti ed analisti finanziari, del revisore legale o di rappresentanti della società di revisione legale dei conti nonché di giornalisti operanti per conto di giornali quotidiani e periodici e di reti radiotelevisive, in conformità alle disposizioni di legge o regolamento e/o alle raccomandazioni della Consob in

proposito. I relativi accreditati devono pervenire presso la sede sociale prima dell'apertura dei lavori assembleari.

A richiesta di uno o più Legittimati all'Intervento il Presidente dell'Assemblea (come, individuato all'art. 8 - di seguito, il **"Presidente"**) dà lettura nel corso delle operazioni assembleari preliminari dell'elenco nominativo degli Invitati e delle loro qualifiche.

Articolo 5

La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione. I soggetti per cui sia pervenuta alla Società la sopra-menzionata comunicazione entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione ovvero nei termini previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare di volta in volta vigente sono legittimati a ritirare l'apposita scheda di partecipazione alla votazione, da conservare per l'intera durata dei lavori assembleari, da esibire per eventuali controlli e comunque da restituire in caso di allontanamento dall'Assemblea prima del termine della stessa.

Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le

sopra-menzionate comunicazioni siano pervenute alla Società oltre i termini sopra indicati, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

In ogni caso di contestazione sul diritto di partecipare all'Assemblea decide il Presidente.

Gli Invitati devono farsi identificare dagli incaricati della Società collocati all'ingresso dei locali in cui si svolge l'Assemblea e ritirare, se richiesti, apposito contrassegno di controllo.

Articolo 6

Il Presidente ha facoltà di disporre che i lavori dell'Assemblea vengano video registrati o audio registrati, ai soli fini di rendere più agevole la redazione del verbale dell'Assemblea.

Non possono essere introdotti nei locali in cui si svolge l'Assemblea, né dai Legittimati all'Intervento né dagli Invitati, strumenti di registrazione di qualsiasi genere, apparecchi fotografici e congegni simili, senza preventiva specifica autorizzazione del Presidente.

Articolo 7

Tutti i Legittimati all'Intervento che, per qualsiasi ragione, si allontanano dai locali in cui si svolge l'Assemblea sono tenuti a darne comunicazione agli Incaricati. Per essere riammessi, essi dovranno esibire la contromatrice del biglietto di ammissione.

Articolo 8

All'ora fissata nell'avviso di convocazione, salvo giustificato ritardo contenuto entro il limite di un'ora, assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, in caso di impedimento o di assenza di questi, la persona designata dagli intervenuti.

Quindi il Presidente comunica all'Assemblea il nominativo dei componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale presenti.

Articolo 9

Il Presidente è assistito dal segretario dell'Assemblea (come individuato all'art. 10 di seguito, il "Segretario"), dagli altri amministratori, dai sindaci, dal notaio nei casi previsti dall'art. 10, primo comma, nonché dai dipendenti della Società ammessi quali Invitati.

In base ai biglietti di ammissione consegnati all'ingresso dagli Incaricati, il Presidente, con l'ausilio del Segretario, comunica all'Assemblea il numero dei Legittimati all'Intervento presenti ed il numero dei voti cui essi hanno diritto.

Il Presidente, con l'ausilio degli Incaricati, verifica la regolarità delle deleghe e il diritto degli intervenuti a partecipare all'Assemblea e comunica all'Assemblea l'esito di tale verifica. Il Presidente, qualora ritenga irregolari una o più deleghe, può escludere il diritto di

intervento e di voto dell'azionista o del suo rappresentante che abbiano esibito deleghe irregolari.

Gli elenchi dei Legittimati all'Intervento, con l'indicazione di quelli effettivamente presenti al momento del voto, fanno parte integrante del verbale assembleare assieme alle deleghe.

Raggiunti i quorum previsti dallo statuto, il Presidente dichiara l'Assemblea validamente costituita ed aperti i lavori; in caso contrario, non prima che sia trascorsa un'ora da quella fissata per l'inizio dell'Assemblea, proclama deserta l'Assemblea stessa e rinvia ad altra eventuale convocazione. Nel caso l'Assemblea sia andata deserta, viene redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e, se presente, da un sindaco.

Articolo 10

Il Presidente, accertato che l'Assemblea è validamente costituita e data lettura dell'ordine del giorno, propone all'Assemblea stessa la nomina del Segretario designato per la redazione del verbale, sempreché ai sensi di legge o per decisione insindacabile del Presidente l'incombenza non venga affidata ad un notaio previamente designato dal Presidente medesimo. Nel caso la funzione di Segretario non sia affidata ad un notaio per obbligo di legge, il verbale non viene redatto per atto pubblico, salvo diversa decisione del Presidente, comunicata all'Assemblea.

Il Segretario può essere assistito dagli Incaricati, da dipendenti della Società o da propri collaboratori, purché Invitati.

Articolo 11

Il Presidente può servirsi di personale ausiliario ai fini della gestione della procedura di voto, in particolare per la verifica della validità delle schede di voto pervenute da coloro che abbiano esercitato il voto per corrispondenza.

Il Presidente può disporre la presenza di un servizio d'ordine assolto da commessi, forniti di appositi segni di riconoscimento.

Articolo 12

Il Presidente, ove disponga che la votazione avvenga a mezzo schede, procede alla nomina di due scrutatori chiamati ad effettuare lo spoglio, scelti tra i Legittimati all'Intervento.

Articolo 13

I lavori dell'Assemblea si svolgono, di norma, in un'unica adunanza, nel corso della quale il Presidente, ove ne ravvisi l'opportunità e l'Assemblea (a maggioranza semplice) non si opponga, può interrompere i lavori per non oltre due ore (per ciascuna interruzione). Fermo restando quanto previsto dall'art. 2374 cod. civ., l'Assemblea - con deliberazione assunta a maggioranza semplice - può decidere di aggiornare i lavori ogniqualvolta ne ravvisi l'opportunità, fissando contemporaneamente il giorno e l'ora per la prosecuzione dei lavori

medesimi ad un termine, anche superiore a cinque giorni, comunque congruo rispetto alla motivazione dell'aggiornamento.

Capo Terzo - Della Discussione

Articolo 14

Il Presidente nonché, su suo invito, gli altri amministratori ed i sindaci per quanto di loro competenza, illustrano gli argomenti posti all'ordine del giorno. L'ordine di trattazione degli argomenti, quale risulta dall'avviso di convocazione, può essere variato dal Presidente, previa approvazione dell'Assemblea (assunta a maggioranza semplice) ove uno o più Legittimati all'Intervento vi si oppongano.

Su preventiva richiesta dei Legittimati all'Intervento interessati gli interventi, a norma dell'art. 2375, vengono riassunti nel verbale.

Articolo 15

Il Presidente regola la discussione dando la parola ai Legittimati all'Intervento che l'abbiano richiesta a norma del successivo art. 16, comma secondo, agli amministratori, ai sindaci ed al Segretario.

Il Presidente ha facoltà di concedere ai Legittimati all'Intervento che abbiano richiesto, ai sensi di legge e dello Statuto, l'integrazione delle materie da trattare in Assemblea, un tempo non superiore a 20 minuti per l'illustrazione delle relative proposte di delibera e delle ragioni a supporto di tali proposte.

Nell'esercizio di tale funzione, egli si attiene al principio secondo cui

tutti i Legittimati all'Intervento, gli amministratori, i sindaci ed il Segretario hanno diritto di esprimersi liberamente su materie di interesse assembleare, nel rispetto delle disposizioni di legge, di statuto e del presente regolamento.

Articolo 16

I Legittimati all'Intervento, gli amministratori ed i sindaci hanno il diritto di ottenere la parola su ciascuno degli argomenti posti in discussione e di formulare proposte attinenti gli stessi.

I Legittimati all'Intervento che intendono parlare devono farne richiesta al Presidente, non prima che sia stata data lettura dell'argomento posto all'ordine del giorno al quale si riferisce la domanda di intervento e comunque prima che sia stata dichiarata chiusa la discussione sull'argomento in trattazione. La richiesta deve essere formulata per alzata di mano, qualora il Presidente non abbia disposto che si proceda mediante richieste scritte. Nel caso si proceda per alzata di mano, il Presidente concede la parola a chi abbia alzato la mano per primo; ove non gli sia possibile stabilirlo con esattezza, il Presidente concede la parola secondo l'ordine dallo stesso stabilito insindacabilmente. Qualora si proceda mediante richieste scritte, il Presidente concede la parola secondo l'ordine alfabetico dei richiedenti.

Articolo 17

Il Presidente e/o, su suo invito, gli amministratori ed i sindaci, per quanto di loro competenza o ritenuto utile dal Presidente in relazione alla materia da trattare, rispondono ai Legittimati all'Intervento dopo l'intervento di ciascuno di essi, ovvero dopo esauriti tutti gli interventi su ogni materia all'ordine del giorno, secondo quanto disposto dal Presidente, tenendo conto anche di eventuali domande formulate dai soci prima dell'Assemblea cui non sia già stata data risposta da parte della Società.

Articolo 18

I Legittimati all'Intervento hanno diritto di svolgere un solo intervento su ogni argomento all'ordine del giorno, salvo un'eventuale replica ed una dichiarazione di voto, ciascuna di durata non superiore a cinque minuti.

Articolo 19

Il Presidente, tenuto conto dell'oggetto e dell'importanza dei singoli argomenti all'ordine del giorno, nonché di eventuali domande formulate dai soci prima dell'Assemblea cui non sia già stata data risposta da parte della Società, indica, in misura di norma non inferiore a 5 minuti e non superiore a 10 minuti, il tempo a disposizione di ciascun Legittimato all'Intervento per svolgere il proprio intervento. Trascorso il tempo stabilito il Presidente può invitare il Legittimato all'Intervento a concludere nei cinque minuti

successivi. Successivamente, ove l'intervento non sia ancora terminato, il Presidente provvede ai sensi del secondo comma, lettera a) dell'art. 20.

Articolo 20

Al Presidente compete di mantenere l'ordine nell'Assemblea, di garantire il corretto svolgimento dei lavori e di evitare abusi del diritto di intervento.

A questi effetti, egli può togliere la parola:

- a) qualora il Legittimato all'Intervento parli senza averne facoltà, o continui a parlare trascorso il tempo assegnatogli;
- b) previa ammonizione, nel caso di chiara ed evidente non pertinenza dell'intervento alla materia posta in discussione;
- c) nel caso in cui il Legittimato all'Intervento pronunci parole, frasi o esprima apprezzamenti sconvenienti od ingiuriosi;
- d) nel caso di incitamento alla violenza o al disordine.

Articolo 21

Qualora una o più persone intervenute all'Assemblea impediscano il corretto svolgimento dei lavori, il Presidente li richiama all'osservanza del presente regolamento.

Ove tale ammonizione risulti vana, il Presidente dispone l'allontanamento delle persone precedentemente ammonite dai locali ove si svolge l'Assemblea per tutta la durata della discussione.

In tal caso la persona esclusa, ove sia tra i Legittimati all'Intervento, può appellarsi all'Assemblea, che delibera in proposito a maggioranza semplice.

Articolo 22

Esauriti tutti gli interventi, le risposte e le repliche, il Presidente conclude dichiarando chiusa la discussione.

Dopo la chiusura della discussione, nessun Legittimato all'Intervento può ottenere la parola per svolgere ulteriori interventi.

Capo Quarto - Della Votazione

Articolo 23

Prima di dare inizio alle votazioni, il Presidente riammette all'Assemblea coloro che ne fossero stati esclusi a norma dell'art. 21 e verifica il numero dei Legittimati all'Intervento presenti ed il numero dei voti cui essi hanno diritto. I provvedimenti di cui agli artt. 20 e 21 del presente regolamento possono essere adottati, ove se ne verifichino i presupposti, anche durante la fase di votazione.

Articolo 24

Il Presidente stabilisce l'ordine delle votazioni sulle diverse proposte deliberative all'ordine del giorno.

Il Presidente può disporre che la votazione avvenga dopo la chiusura della discussione di ciascun argomento all'ordine del giorno, ovvero al termine della discussione di tutti gli argomenti posti all'ordine del

giorno.

Articolo 25

Le votazioni dell'Assemblea vengono effettuate a scrutinio palese. Spetta al Presidente stabilire quale dei seguenti metodi di espressione del voto adottare: (i) per alzata di mano, mediante richiesta da parte del Presidente o del Segretario di espressione di tutti i voti favorevoli, di tutti i voti contrari e delle astensioni, previa identificazione di ciascun legittimato all'Intervento votante; (ii) per appello nominale, mediante chiamata ed espressione del voto da parte di ciascun Legittimato all'Intervento; (iii) a mezzo schede, nel qual caso il Presidente fissa il tempo massimo entro il quale i Legittimati all'Intervento possono esprimere il voto consegnando le schede debitamente compilate agli scrutatori, che le pongono in un'urna collocata nei locali in cui si svolge l'Assemblea.

I Legittimati all'Intervento che, pur risultando presenti, nonostante l'invito del Presidente non abbiano alzato la mano o risposto all'appello nominale ed effettuato la dichiarazione di voto, ovvero non abbiano consegnato la scheda agli scrutatori, sono considerati astenuti.

Articolo 26

Le schede costituiscono strumento per le votazioni e, pertanto, vengono predisposte dalla Società secondo un modello uniforme. Le schede sono compilate dagli Incaricati con l'indicazione del

nominativo del titolare delle azioni cui ineriscono i diritti di voto esercitabili e del numero dei voti corrispondenti. Le schede devono portare un numero diverso per ognuno degli argomenti sui quali l'Assemblea è chiamata a deliberare; in alternativa le schede possono avere un colore diverso per ognuno degli argomenti sui quali l'Assemblea è chiamata a deliberare, fermo restando che le stesse dovranno contenere l'indicazione del numero di voti compilata dagli Incaricati. I voti espressi su schede non conformi sono nulli.

Le schede sono consegnate dagli Incaricati all'ingresso dei locali dove si svolge l'Assemblea.

Articolo 27

Le candidature alle cariche sociali devono essere presentate entro i termini e con le modalità stabiliti dalle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie applicabili.

Prima di dare inizio alle votazioni per le nomine alle cariche sociali, il Presidente: (i) dà lettura delle liste presentate per la nomina del Collegio Sindacale e dei nominativi dei soci che le hanno presentate; (ii) dà lettura delle liste presentate per la nomina del Consiglio di Amministrazione e dei nominativi dei soci che hanno presentato le relative candidature; (iii) dà lettura dei *curriculum vitae* presentati che dovranno contenere un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato; (iv) comunica quali liste

e/o quali candidature devono considerarsi come non presentate e le relative ragioni.

Articolo 28

Il voto per corrispondenza (o, qualora dovesse essere previsto dallo statuto, il voto mediante mezzi elettronici) è esercitato secondo quanto previsto nell'avviso di convocazione, nel rispetto delle disposizioni normative e statutarie applicabili.

Articolo 29

Qualora la votazione avvenga a mezzo schede, trascorso il tempo stabilito dal Presidente per la loro consegna, gli scrutatori effettuano lo spoglio delle schede e comunicano il relativo risultato al Presidente.

Ad esito delle votazioni il Presidente ne proclama il risultato, dichiarando approvata la proposta che abbia ottenuto il voto favorevole con i *quorum* stabiliti dalla legge o dallo statuto. In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, il Presidente dichiara eletti i candidati che risultano vincitori in base ai meccanismi previsti, rispettivamente, dall'art. 14 e dall'art. 21 dello Statuto.

Articolo 30

Esaurito l'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa l'adunanza.

Capo Quinto - Disposizioni Finali

Articolo 31

Il presente regolamento può essere modificato dall'Assemblea ordinaria degli azionisti con le maggioranze stabilite dalle disposizioni vigenti.

L'Assemblea ordinaria può altresì delegare al Consiglio di Amministrazione la modificazione o l'integrazione del presente regolamento o di singole clausole di esso.

F.to Brunello Cucinelli

F.to Adriano Crispolti Notaio